

Studio Tributario e Societario



I rapporti con il Regno Unito dopo l'accordo del 24 dicembre 2020

Enrico Calcagnile
29 gennaio 2021

Deloitte.

Contents

Ratifica dell'accordo

Origine preferenziale nel quadro dell'accordo UE-UK (TCA): le condizioni per accedere alle esenzioni daziarie

Adempimenti per le esportazioni e le importazioni

Altri FTA sottoscritti da UK


Merci in riparazione o altri regimi temporanei

Facilitazioni relative al "luogo approvato"

Sanzioni ed export control negli scambi con la Gran Bretagna



Agenda



Overview

Il Regno Unito è entrato a far parte dell'Unione europea nel **1973**.

Nel gennaio del **1993** sono stati istituiti il **Mercato Unito e le quattro libertà**

Le quattro libertà su cui si fonda il Mercato Unico dell'Unione europea sono **libera circolazione di:**

Beni | Servizi | Capitali | Persone

In qualità di Stato Membro, UK partecipa al processo decisionale e legislativo dell'Unione.

Mercato unico UE

Un mercato unico composto da **28 Stati Membri** che si impegnano ad applicare le quattro libertà fondamentali all'interno dell'UE.

Unione doganale UE

Assenza di dazi e di formalità doganali per beni che circolano all'interno dell'unione doganale.

Ai beni che entrano nel territorio dell'Unione si applica la Tariffa Doganale Comune.

Impatti fiscali/ IVA

Al termine del periodo di transizione, i movimenti di merci tra il Regno Unito e l'UE saranno trattati come importazioni ed esportazioni ai fini IVA



Alla scadenza del periodo di transizione:

- Le forniture di merci tra il Regno Unito e l'UE saranno considerate come importazioni ed esportazioni
- Le **esportazioni** dall'UE verso il Regno Unito saranno non imponibili ai fini IVA ex art. 8 d.P.R. 633/1972, concorrendo alla formazione del *plafond*;
- Per le **importazioni** sarà dovuto il pagamento di dazio, iva e, ove dovute, accise *al momento dell'importazione (salvo ricorso a regimi con effetti sospensivi, es. deposito Iva e «regime 42»)*;
- **Decade l'obbligo di presentare gli elenchi riepilogativi INTRA** ex art. 50 c. 6 D.L. 331/1993.

Impatti IVA

La disciplina IVA intercorrente tra Italia e UK non sarà più quella unionale; gli scambi fra Italia e UK saranno quindi scambi internazionali e non intracomunitari.

Ai fini IVA italiani la qualificazione di UK quale paese extra UE dovrebbe comportare effetti diretti e indiretti, tra i quali il principale è costituito dalla



riqualificazione di tutte le operazioni di cessioni e acquisti di beni, da e per il Regno Unito, che acquisiranno la natura di **importazioni/esportazioni**

Perdita di semplificazioni IVA

IVA sugli acquisti (Art. 32 Dir 2006/112)

Vendite a distanza (Art. 33 Dir 2006/112)


Cessione con installazione (Art. 36 Dir 2006/112)

Consignment e call-off stock

Registrazione IVA mediante identificazione diretta

Rimborsi IVA

Triangolazioni (Art. 141 Dir 2006/112)



Considerazioni generali

Quale sarà il soggetto responsabile dell'esportazione e quale il soggetto responsabile dell'importazione (rilevanza degli Incoterms)?

In quale momento viene trasferito il potere di disporre dei beni come proprietario?


Esistono rischi rispetto alla detraibilità dell'IVA dovuta all'atto dell'importazione?

Può essere utile considerare istituti che permettono un riduzione degli impatti finanziari dell'imposta (es. postponed VAT accounting, depositi IVA, regime «42»).

Esistono flussi di fatturazione e consegna dei beni che possono essere ottimizzati?

Impatti doganali


Panoramica impatti doganali (lato IT)



Principali impatti doganali

- Presentazione delle dichiarazioni doganali di esportazione e importazione
- Introduzione di dazi doganali: nuova UK Global Tariff
- Controlli alle frontiere
- Definizione degli INCOTERMS nei contratti commerciali
- Origine preferenziale
- Valore in dogana
- Autorizzazioni doganali, regimi doganali speciali e garanzie

Panoramica impatti doganali (prospettiva IT)



Definizione degli INCOTERMS nei contratti commerciali



Responsabilità per le formalità e gli oneri doganali

- Chi è responsabile contrattualmente per gli oneri dovuti?
- Quali Incoterms sono applicati nella transazione?
- La revisione delle clausole Incoterms utilizzate nei contratti con fornitori e clienti può permettere di evitare costi imprevisti associati a oneri doganali e standard di conformità dei prodotti

I rapporti con il Regno Unito dopo l'accordo del 24 dicembre 2020

Ratifica dell'accordo UE-UK

Ratifica da parte di UK

- Il Regno Unito ha ratificato l'accordo il **31 dicembre 2020** dopo l'approvazione del progetto di legge sulle relazioni future con l'Unione europea («*European Union (Future Relationship) Bill*»).

Ratifica da parte dell'UE

- L'accordo si applicherà **in via provvisoria** (in attesa della piena ratifica da parte dell'UE), in conformità con il diritto internazionale, **fino al 28 febbraio 2021**.
- Accordo europeo («*EU-only*»): approvazione richiesta soltanto dal Consiglio dell'UE e dal Parlamento europeo.



I rapporti con il Regno Unito dopo l'accordo del 24 dicembre 2020

Origine preferenziale nel quadro dell'accordo UE-UK (TCA): le condizioni per accedere alle esenzioni daziarie

«Zero tariffs – zero quotas» per le merci trasportate tra UE – UK

- Non si applica **nessun dazio doganale o contingente tariffario**, a condizione che **le merci presentate in dogana siano originarie dell'altra parte contraente**.



Trattamento preferenziale

- Non tutti i beni importati in UE dal Regno Unito (e viceversa) beneficeranno delle agevolazioni daziarie previste dall'FTA, ma unicamente i beni che soddisferanno le seguenti condizioni:
 - **Rispetto delle regole di origine preferenziale previste dall'FTA;**
 - **Continuità territoriale delle lavorazioni effettuate;**
 - **Trasporto diretto dei beni fra le parti contraenti;**
 - **Idonea prova dell'origine preferenziale.**



I rapporti con il Regno Unito dopo l'accordo del 24 dicembre 2020

Origine preferenziale nel quadro dell'accordo UE-UK (TCA): le condizioni per accedere alle esenzioni daziarie

Le **prove di origine** che possono essere utilizzate nell'ambito dell'accordo sono:

- ✓ **L'attestazione di origine preferenziale fornita dall'esportatore** in conformità all'allegato ORIG-4 dell'accordo.

Ai fini della corretta compilazione dell'attestazione, gli **esportatori UK** dovranno utilizzare il loro **codice EORI** mentre gli **esportatori UE**, per spedizioni di un valore superiore ad EUR 6.000, dovranno utilizzare il **numero della loro registrazione al sistema REX**.

Ai sensi della Circolare n. 49/2020 dell'ADM, in attesa dell'attivazione del nuovo Portale unionale REX, gli esportatori UE che risultino ancora privi del codice REX, potranno rendere l'attestazione di origine, **indicando il proprio codice EORI, nonché il loro indirizzo completo nel campo "luogo e data"**.

- ✓ **La conoscenza da parte dell'importatore** che le merci sono originarie dell'UE.

L'origine UK deve essere indicata con la sigla **«GB»** mentre nella **casella 44** deve essere utilizzato il codice **«U116»** in caso di **attestazione di origine da parte dell'esportatore**, **«U117»** in caso di utilizzo, come prova di origine, della **conoscenza da parte dell'importatore** ed il codice **«U118»** in caso di attestazione di origine per **spedizioni multiple di prodotti identici**.

N.B. la conferma dell'origine dei prodotti dovrà essere ottenuta dai fornitori mediante la c.d. «dichiarazione (a lungo termine) del fornitore» di cui all'allegato 22-16 del reg. 2447/2015 completa di riferimento all'accordo UE-UK



Impatti sull'origine preferenziale

Dichiarazione de

INTESTAZIONE DEL FORNITORE
(da riportare su carta intestata)

**Dichiarazione a lungo termine del fornitore
per prodotti aventi carattere originario preferenziale**
(ai sensi del Regolamento di Esecuzione n. 2447/15 del nuovo Codice Doganale dell'Unione - art. 22-16)

Il sottoscritto dichiara che le merci qui di seguito descritte:
I, the undersigned, declare that the goods described below:

.....
che sono regolarmente fornite alla ditta:
which are regularly supplied to:

sono di origine UE / ...
originate in

e rispondono alle norme di materia di origine che regolano gli scambi preferenziali con:
and satisfy the rules of origin governing preferential trade with:

AL Albania	GT Guatemala	NO Norvegia	XL Melilla
BA Bosnia-Erzegovina	HN Honduras	PA Panama	XS Serbia
CA Canada	IL Israele	PE Perù	ZA Sud Africa
CH Svizzera	JO Giordania	PG Papua Nuova Guinea	KR Corea
CL Chile	LB Libano	PS Occupied Territories	UA Ucraina
CO Colombia	LI Liechtenstein	FI Isole Figi	CI Costa d'Avorio
CM Cameroun	MA Marocco	SV El Salvador	EC Ecuador
CR Costa Rica	MD Moldavia	SY Siria	GH Ghana
DZ Algeria	ME Montenegro	TN Tunisia	APE, ACP
EG Egitto	MK Macedonia	TR Turchia	SADC
FO Faroe (Isole)	MX Messico	XC Ceuta	CARIFORUM
IS Islanda	NI Nicaragua	XK Kosovo	PTOM,
GE Georgia			AMERICA C.

JP Giappone (A ; B ; C1 C2 C3 C4 ; D ; E)

Dichiara:
I declare that:

cumulo non applicato
 cumulo applicato con:

La presente dichiarazione vale per tutti i successivi invii di detti prodotti
This declaration is valid for all shipments of these products dispatched from/to:

dal al


Il sottoscritto si impegna ad informare immediatamente la ditta
della perdita di validità della presente dichiarazione.
I undertake to inform immediately if this declaration is no longer valid.



I rapporti con il Regno Unito dopo l'accordo del 24 dicembre 2020

Origine preferenziale nel quadro dell'accordo UE-UK (TCA): le condizioni per accedere alle esenzioni daziarie

Attenzione: le componenti («input») UK non potranno più contribuire all'origine preferenziale UE, nell'ambito degli FTA sottoscritti tra l'UE ed altri Paesi terzi (e viceversa).




- ✓ Possibilità di **abbinare il trattamento preferenziale con il regime di perfezionamento attivo («duty drawback»)**: raro negli FTA dell'UE e potenzialmente, un vantaggio per le catene di approvvigionamento transfrontaliere.
- ✓ Possibilità di **«roll-up»** (o **«absorption»**): i materiali **non** originari utilizzati nella produzione di un prodotto di carattere originario sono considerati **originari**, quando tale prodotto viene incorporato come materiale in un altro prodotto. Esso si applica indipendentemente dal fatto che il carattere originario sia stato acquisito nello stesso stabilimento dove sono stati utilizzati tali prodotti.
- ✓ Previsto il cumulo **bilaterale e totale** ma **non** il cumulo **diagonale**.

I rapporti con il Regno Unito dopo l'accordo del 24 dicembre 2020

Origine preferenziale nel quadro dell'accordo UE-UK (TCA): le condizioni per accedere alle esenzioni daziarie

Un caso particolare:

- Un prodotto di origine preferenziale UE è stato immesso in libera pratica in UK in esenzione dal dazio, grazie all'attestazione di origine preferenziale fornita dall'esportatore UE.
- Una volta riesportato in **Irlanda**, per tale prodotto sorgerà **l'obbligo del pagamento** del relativo dazio all'atto dell'immissione in libera pratica a destino.
- Al fine di evitare l'assoggettamento a dazio in Irlanda, il prodotto di cui sopra dovrà essere **vincolato in UK ad un regime doganale sospensivo (e.g. regime di transito)** oppure, **in Irlanda**, si dovranno valutare le **condizioni per l'applicazione dell'istituto della reintroduzione in franchigia**.



I rapporti con il Regno Unito dopo l'accordo del 24 dicembre 2020

Adempimenti per le esportazioni e le importazioni



Espletamento di formalità doganali per la movimentazione di merci tra UE-UK:

- Introduzione **graduale** di formalità doganali all'importazione in UK. Per la maggior parte dei prodotti **non** saranno richieste dichiarazioni doganali di import in UK **fino al 1° luglio 2021** qualora l'importatore benefici della «*delayed declaration*».



Disposizioni speciali per l'Irlanda del Nord, ai sensi del Protocollo su Irlanda e Irlanda del Nord:

- **Nessuna formalità o dazio doganale** per la movimentazione di merci **tra UE-NI**.
- **Dichiarazioni doganali necessarie** per la movimentazione di merci **da GB a NI**.
- Dazio esigibile soltanto per **le merci "a rischio" di essere trasferite nell'UE, se le merci di origine GB non qualificano per il trattamento tariffario preferenziale**.
- Nella maggior parte dei casi, **nessuna formalità o dazio doganale** per la movimentazione di merci **da NI a GB**.



Riconoscimento reciproco dello status di AEO.

Decisioni anticipate («*advance rulings*») dalle autorità doganali.




Brexit

Adempimenti per le esportazioni e le importazioni

Esportazione dall'UE


(e viceversa)

Importazione in UK



Brexit

Operazioni di vendita e di acquisto verso e da UK in atto al 31 dicembre 2020



- Operazioni intra-UE e non esportazioni/importazioni, ai fini IVA.
- Dopo la fine del periodo di transizione, le merci relative alle **movimentazioni in corso** dovranno essere **presentate in dogana** e potrà essere richiesto all'importatore di dimostrare, con un documento di trasporto, che la spedizione o il trasporto ha avuto inizio prima della fine del periodo di transizione.
- **Obblighi di segnalazione** previsti nella Direttiva IVA (e.g. elenchi riepilogativi).
- I beni **trasportati o spediti** da uno degli Stati membri nel **Regno Unito prima della fine del periodo di transizione** e **reintrodotti** nello stato originario, da parte di chi li ha esportati, **dal Regno Unito nell'UE dopo la fine del periodo di transizione** sono considerati **reimportazioni ai sensi dell'articolo 143, par. 1, lettera e), della Direttiva IVA** (beneficio franchigia doganale).

Fonte: Avviso ai portatori di interessi del 16.04.2020 - Recesso del Regno Unito e norme unionali nel settore dell'imposta sul valore aggiunto (Iva) sui beni

© 2021 Studio Tributario e Societario – Deloitte Società tra Professionisti S.r.l.

I rapporti con il Regno Unito dopo l'accordo del 24 dicembre 2020

Altri FTA sottoscritte da UK

Ratifica piena	Meccanismo «ponte»	Applicazione provvisoria	FTA non pienamente in vigore	FTA in discussione
<ul style="list-style-type: none"> • Ecuador • CENTRAMERICA (<i>Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama</i>) • Cile • Costa d'Avorio • ESA (<i>Mauritius, Seychelles, Zimbabwe</i>) • Isole Faroe • Georgia • Israele • Giappone • Kosovo • Libano • Liechtenstein • Marocco • Autorità Palestinese • Corea del Sud • SADC (<i>Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibia, Sudafrica</i>) • Svizzera • Tunisia • Ukraina 	<ul style="list-style-type: none"> • Paesi Andini (<i>Colombia, Perù</i>) • Camerun • CARIFORUM (<i>St. Kitts and Nevis, Trinidad and Tobago</i>) • Kenya • PACIFIC (<i>Samoa, Solomon Islands</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> • CARIFORUM (<i>Antigua and Barbuda, Barbados, Belize, Bahamas, Saint Lucia, Dominica, Dominican Republic, Grenada, Jamaica, St. Vincent and the Grenadines, The Republic of Guyana</i>) • Egitto • Islanda • Norvegia • Moldavia • Macedonia del Nord • PACIFIC (<i>Fiji, Papua New Guinea</i>) • Singapore • Turchia • Vietnam 	<ul style="list-style-type: none"> • Canada • Giordania • Messico 	<ul style="list-style-type: none"> • Albania • Algeria • Bosnia ed Erzegovina • Ghana • Montenegro • Serbia

Source: gov.uk

I rapporti con il Regno Unito dopo l'accordo del 24 dicembre 2020

Facilitazioni relative al “luogo approvato”



- ✓ La «ex» **procedura di domiciliazione** consentiva di spedire o ricevere le merci direttamente nei propri locali o altri luoghi autorizzati, espletando direttamente le formalità doganali e senza la presentazione della merce in dogana, con una significativa riduzione dei tempi e dei costi di sdoganamento. Con il nuovo Codice doganale dell'Unione (CDU), applicato dal 1° maggio 2016, l'istituto della procedura di domiciliazione è stato soppresso.
- ✓ L'Agenzia delle Dogane ha precisato che le procedure di domiciliazione «trovano, per modalità di utilizzo, naturale collocazione giuridica nell'ambito dell'istituto di cui all'art. **139 CDU**», ossia procedura normale in dogana con presentazione delle merci presso un **luogo approvato** (c.d. «ordinaria c/o luogo»).
- ✓ Al fine di facilitare le operazioni di esportazione, l'Agenzia delle Dogane ha consentito la presentazione di istanza per il rilascio dell'autorizzazione per i luoghi approvati all'export, **con richiesta di effettuazione del sopralluogo in modalità semplificata** (si veda Circolare n. 49/2020).
- ✓ In particolare, è stato stabilito che gli operatori possono presentare la documentazione necessaria (modulo specifico, planimetria e relazione tecnica, redatta da tecnico abilitato) relativa al luogo da autorizzare e l'ufficio può procedere alla verifica d'ufficio su base documentale dell'idoneità del luogo ai previsti requisiti di sicurezza fiscale **senza lo svolgimento del sopralluogo fisico antecedente al rilascio del provvedimento autorizzativo.**



I rapporti con il Regno Unito dopo l'accordo del 24 dicembre 2020

Sanzioni ed export control negli scambi con la Gran Bretagna

Nuovo regime indipendente di sanzioni UK

- Utilizza come punto di partenza la posizione dell'UE.
- Modifiche apportate agli elenchi ed alle definizioni delle sanzioni - **allineamento non totale.**
- Probabile divergenza nel futuro.

Impatto limitato sugli *export controls*

- Il Regno Unito ha **mantenuto il Regolamento (UE) sui prodotti a duplice uso.**
- Licenze richieste per la movimentazione di merci tra UE-UK:
 - L'UE ha **aggiunto UK** alla sua **General Export Authorisation (GEA) 001**;
 - UK ha rilasciato una **licenza generale** per le esportazioni nell'UE della **maggior parte articoli a duplice uso.**



Brexit

Check list di controllo

1. Customs broker setup

Formalizzare i contratti e definire il flusso operativo con i provider di servizi doganali.

2. Dati necessari per le dichiarazioni doganali (master data setup)

Verificare la disponibilità dei dati essenziali e dei documenti necessari per presentare le dichiarazioni doganali: classificazione delle merci, origine, valore doganale, codici EORI. Ottenere dai fornitori o integrare le dichiarazioni di origine ove necessario.

3. Verifica adempimenti aggiuntivi

Verificare la necessità di ottenere autorizzazioni/licenze/certificati per esportare i prodotti (es. dual use, certificati sanitari).

4. Dazi, accordo di libero scambio e regimi speciali

Stimare l'impatto daziario e valutare i possibili vantaggi connessi al trattamento preferenziale previsto dall'accordo di libero scambio. Valutare regimi speciali (es. deposito doganale) o variazioni della supply chain (es. drop shipment) per mitigare l'impatto daziario.

5. Processi di fatturazione

Predisporre le modifiche necessarie al processo di fatturazione con riferimento al regime IVA e al momento di emissione del documento.

6. Obblighi di registrazione IVA

Valutare eventuali obblighi di registrazione in presenza di operazioni particolari (depositi di consegna in UK, vendite con installazione, e-commerce B2C, etc).

